COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

1° dicembre 2022

euro consulting

Sintesi delle principali tappe del processo di revisione (1)

- ***European Green Deal***, pubblicazione a dicembre 2019
- **Pandemia da COVID-19** (2020), **proroga al 31/12/2022 delle basi giuridiche UE aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/zone rurali** (ABER e Orientamenti/GL)
- **Nuova PAC**, approvata a giugno 2021
- **Definizione ed approvazione dei Piani Strategici Nazionali** (il PSN italiano non è ancora stato approvato)

Sintesi delle principali tappe del processo di revisione (2)

- **Studio esterno della Commissione europea** (novembre 2018)
- **Consultazione pubblica della Commissione europea** (aprile-luglio 2019) / **Analisi delle risposte** (*Factual Summary report*)
- ***Staff working document* della Commissione europea – Valutazione degli strumenti UE aiuti di Stato** (maggio 2021)
- **Consultazione pubblica della Commissione europea sui progetti di atti della Commissione europea** (gennaio-marzo 2022)
- **Pubblicazione testi in GUUE entro la fine del 2022**

Sintesi delle principali tappe del processo di revisione – GL

- Consultazione pubblica della Commissione europea sul **progetto di comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali** (**prima bozza, 637 punti**)
- Primo **comitato consultivo** sugli aiuti di Stato (marzo 2022, prima della fine del periodo di consultazione), su ABER e GL
- **Seconda bozza** del progetto di comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (**655 punti**)
- Secondo comitato consultivo sugli aiuti di Stato (settembre 2022), solo su ABER
- Pubblicazione testi ABER e GL in GUUE entro la fine del 2022

Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (bozza)

1° dicembre 2022

Indice (1)

- ***PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI***
- ***PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI***
- ***PARTE III. ASPETTI PROCEDURALI***

Indice (2)

- ***PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI***

- *Capitolo 1 – Introduzione*
- *Capitolo 2 – Campo di applicazione e definizioni*
- *Capitolo 3 – Principi di valutazione comuni*

Indice (3)

- ***PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI***

- ***Capitolo 1*** *– Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli*
- ***Capitolo 2*** *– Aiuti al settore forestale*
- ***Capitolo 3*** *– Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati*

Indice (4)

- ***PARTE III. ASPETTI PROCEDURALI***

1. Durata dei regimi di aiuto e valutazione

2. Clausola di revisione

3. Relazioni e monitoraggio

4. Applicazione degli orientamenti

5. Proposte di misure adeguate

Modifiche da prima a seconda bozza GL

PARTE I – resta uguale

PARTE II

- **sez. 1.1.1.1**
- **sez. 1.2.1.6, punto 404 seconda bozza** (*copertura delle perdite che vanno oltre la soglia di almeno il 20% della media della produzione annuale o del reddito…*)
- **sez. 2.1.7 e sez. 2.1.8, nuove seconda bozza**

PARTE III – alcune modifiche (*durata dei regimi di aiuto e valutazione…*)

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (1)

Capitolo 1 Introduzione

A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e quello delle zone rurali, sempre che non alterino le condizioni degli scambi.

In base all'articolo 42 del trattato, le norme in materia di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Nei presenti orientamenti, la Commissione stabilisce i criteri per l'individuazione delle zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e che possono essere considerate compatibili con il mercato interno.

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (2)

Capitolo 1 Introduzione

La concessione di aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali rientra nel più ampio contesto della politica agricola comune ("la PAC"). Nell'ambito della PAC, l'Unione fornisce un sostegno finanziario ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali. Poiché gli effetti economici di un aiuto di Stato non cambiano a seconda che questo sia (anche parzialmente) finanziato dall'Unione o da un unico Stato membro, la Commissione ritiene che, in linea di principio, debba esserci coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno concesso nel quadro della politica agricola comune dell'Unione. Pertanto, nell'applicare e interpretare le disposizioni dei presenti orientamenti con riguardo a regimi di aiuto specifici, la Commissione tiene conto delle norme della PAC.

La PAC è fondata su due pilastri (FEAGA e FEASR) che, insieme, garantiscono un livello di sostegno fondamentale per gli agricoltori dell'Unione, creando le basi necessarie al mantenimento di un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (3)

Capitolo 1 Introduzione

Al fine di migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle zone rurali, gli obiettivi della PAC per il periodo successivo al 2020 sono incentrati sulla promozione di un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca una sicurezza alimentare a lungo termine, sul sostegno e il rafforzamento della tutela ambientale e dell'azione per il clima, sul contributo al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e sul rafforzamento del tessuto socioeconomico delle zone rurali. Tali obiettivi generali sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (4)

Capitolo 1 Introduzione

Il conseguimento degli obiettivi generali della PAC è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici:

a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;

b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività nel medio e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;

e) favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;

.

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (5)

Capitolo 1 Introduzione

Il conseguimento degli obiettivi generali della PAC è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici:

f) contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

g) attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;

h) promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;

i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (6)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.1. Effetti della PAC sull'ambito di applicazione

A norma dell'articolo 42 del trattato, con riguardo ai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 107 a 109 del trattato sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio

Ai sensi dell'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme sugli aiuti di Stato si applicano alla produzione e al commercio di prodotti agricoli. Tuttavia, esistono varie deroghe a questo principio generale che sono stabilite, tra l'altro, all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 228/2013, all'articolo 17 del regolamento (UE) n. (UE) 2021/2115, articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 27 del regolamento (UE) n.1144/2014

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (7)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.1. Effetti della PAC sull'ambito di applicazione

Per quanto riguarda il sostegno concesso a norma del regolamento (UE) 2021/2115, l'articolo 145, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce che le norme sugli aiuti di Stato non si applicano al sostegno fornito dagli Stati membri a norma e in conformità di tale regolamento o a finanziamenti nazionali aggiuntivi nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché l'intervento in questione sia collegato a un'attività agricola che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che fa parte di un piano strategico della PAC

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (8)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.1. Effetti della PAC sull'ambito di applicazione

Tuttavia le norme sugli aiuti di Stato si applicano pienamente a tutti gli interventi cofinanziati (parte FEASR e parte nazionale) e ai finanziamenti nazionali integrativi di tali interventi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato ma rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici], vale a dire nei casi seguenti: a) interventi a sostegno di attività nelle zone rurali e b) interventi nel settore forestale

Le norme sugli aiuti di Stato si applicano se uno Stato membro intende finanziare una misura che è in gran parte concepita in base alle condizioni di un dato intervento di sviluppo rurale ("misura analoga a una misura di sviluppo rurale") esclusivamente con fondi nazionali (vale a dire senza alcun cofinanziamento del FEASR), a prescindere dal fatto che la misura rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (9)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.2. Ambito di applicazione

La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali.

I presenti orientamenti si applicano agli aiuti di Stato per la produzione agricola primaria, per la trasformazione di prodotti agricoli che dà come risultato un altro prodotto agricolo e per la commercializzazione di prodotti agricoli

Sulla base delle considerazioni generali di cui alla sezione 2.1 della presente parte, al fine di garantire la coerenza con la politica di sviluppo rurale e di favorire l'osservanza delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno includere anche alcuni interventi di sviluppo rurale che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, siano essi misure cofinanziate nell'ambito del FEASR, finanziamenti nazionali integrativi o misure analoghe a una misura di sviluppo rurale finanziate esclusivamente tramite fondi nazionali. I presenti orientamenti definiscono pertanto i criteri di compatibilità per gli aiuti di Stato al settore forestale, oltre che a quello agricolo, e per gli aiuti alle imprese attive nelle zone rurali che altrimenti non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (10)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.2. Ambito di applicazione

Nell'esame di un aiuto di Stato e della sua compatibilità con i principi generali in materia di aiuti di Stato, la Commissione terrà conto, nella misura del possibile, delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici] e dai relativi atti delegati e di esecuzione

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (11)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.2. Ambito di applicazione

Le seguenti categorie di aiuti rientrano nell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti:

(a) misure nel settore agricolo, finanziate esclusivamente con fondi nazionali, che consistono in:

i) misure analoghe a misure di sviluppo rurale che non rientrano nel quadro dei piani strategici della PAC (parte II, sezione 1.1);

ii) misure diverse da quelle di cui al punto i) che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici], ad esempio determinate misure per la gestione dei rischi e delle crisi, gli aiuti al settore zootecnico e alcune misure promozionali (parte II, sezioni 1.2 e 1.3);

(b) aiuti a favore del settore forestale (parte II, capitolo 2), che possono essere:

i) concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC o come finanziamento nazionale integrativo di un intervento di sviluppo rurale; oppure

ii) finanziati esclusivamente con risorse nazionali;

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (12)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.2. Ambito di applicazione

Le seguenti categorie di aiuti rientrano nell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti:

(c) aiuti per imprese attive nelle zone rurali, che possono essere concessi:

i) come un intervento previsto in un piano strategico della PAC, cofinanziato dal FEASR a norma e in conformità del regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici], se la misura di aiuto di Stato soggetta a notifica è identica all'intervento in un piano strategico della PAC (parte II, capitolo 3); oppure

ii) come finanziamento nazionale integrativo correlato a un intervento nel quadro di un piano strategico della PAC (parte II, capitolo 3)

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (13)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.2. Ambito di applicazione

I presenti orientamenti si applicano agli aiuti alle PMI e, in linea di principio, anche alle grandi imprese. Tuttavia le grandi imprese risentono generalmente meno dei fallimenti del mercato rispetto alle PMI. Inoltre, le grandi imprese dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali hanno maggiori probabilità di essere operatori di rilievo sul mercato e, di conseguenza, in casi specifici, gli aiuti concessi alle grandi imprese possono comportare distorsioni particolarmente significative della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. Poiché gli aiuti alle imprese di grandi dimensioni dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali e ad altre grandi imprese possono potenzialmente provocare analoghe distorsioni della concorrenza, nell'ambito dei presenti orientamenti le norme sugli aiuti di Stato per le imprese di grandi dimensioni sono armonizzate con le norme generali in materia di aiuti di Stato e sono soggette ai principi di valutazione comuni stabiliti nel capitolo 3 della presente parte. Per quanto riguarda le misure di aiuto al settore zootecnico, che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici], la Commissione ribadisce la sua precedente politica secondo cui le grandi imprese dovrebbero essere in grado di finanziare autonomamente i costi di tali misure. Gli aiuti nel settore zootecnico rimangono pertanto limitati alle PMI

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (14)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.2. Ambito di applicazione

Fatte salve le eccezioni di cui al presente punto, le imprese in difficoltà sono escluse dall'ambito di applicazione dei presenti orientamenti. La Commissione ritiene che se un'impresa si trova in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria ai sensi del punto (32)63, gli aiuti verranno valutati in conformità degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà8. Il principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese che si trovano in difficoltà finanziaria non si applica tuttavia agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1 e 2.1.3, purché gli aiuti siano compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (15)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.2. Ambito di applicazione

Se le difficoltà finanziarie di un'azienda attiva nei settori agricolo e forestale sono state provocate dai sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5, l'aiuto per compensare i costi inerenti alla prevenzione, compensare le perdite o ovviare ai danni causati da tali sinistri e coprire i costi dell'eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali può essere concesso in conformità dei presenti orientamenti e può essere compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Inoltre, per motivi di protezione della salute pubblica e a causa della situazione di emergenza, la situazione economica di un'impresa non dovrebbe essere tenuta in considerazione per quanto riguarda gli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti, secondo quanto previsto nella parte II, sezione 1.2.1.4, e gli aiuti relativi alle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione nel caso di epizoozie di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3, punti (371) e (372). Tale principio non si applica inoltre alle azioni di informazione di cui alla parte II, sezioni 1.1.10.1 e 2.4 come pure alle misure promozionali di carattere generico, di cui alla parte II, sezione 1.3.2.

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (16)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.2. Ambito di applicazione

Gli aiuti a favore dei prodotti agricoli ai sensi dell'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC che costituiscono una sovvenzione all'esportazione quale definita da tale accordo sono esclusi dall'ambito di applicazione dei presenti orientamenti. Analogamente, gli aiuti in favore di tali prodotti che costituiscono un sostegno finanziario all'esportazione fornito da un governo o da un qualsiasi ente pubblico nell'ambito di applicazione della decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione del 19 dicembre 20159 sono esclusi dall'ambito di applicazione dei presenti orientamenti se non sono conformi alle prescrizioni pertinenti, di cui al paragrafo 15 di tale decisione, sul periodo di rimborso massimo e sull'autofinanziamento.

Nel valutare un aiuto concesso a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, la Commissione terrà conto dell'importo dell'aiuto che rimane da recuperare10. Questa disposizione non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (17)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.2. Ambito di applicazione

Si ricorda agli Stati membri che il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, dovrebbe essere notificato qualora esso costituisca parte integrante della misura di aiuto

La Commissione valuta caso per caso le misure di aiuto non contemplate nei presenti orientamenti né in altre pertinenti norme sugli aiuti di Stato, direttamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, tenendo conto delle norme di cui agli articoli 107, 108 e 109 del trattato, della PAC e, ove possibile, per analogia, degli stessi orientamenti. Gli Stati membri che notificano aiuti di Stato non contemplati dai presenti orientamenti dovranno dimostrare che gli aiuti di Stato in questione sono conformi ai principi di valutazione comuni secondo quanto previsto al capitolo 3 della presente parte. La Commissione autorizzerà queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza sul mercato interno e sugli effetti esercitati sugli scambi tra Stati membri.

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (18)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.3. Norme orizzontali e strumenti di aiuto applicabili ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali

In linea di principio, per razionalizzare le norme sugli aiuti di Stato e date le analogie tra le imprese attive nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e le altre imprese, gli strumenti generali in materia di aiuti di Stato che stabiliscono i criteri di compatibilità dell'aiuto sono applicabili ai settori disciplinati dai presenti orientamenti. Si tratta in particolare degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà12, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione13, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 202214, delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo di reti a banda larga15, degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio16, della comunicazione della Commissione intitolata "Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale", della comunicazione della Commissione intitolata "Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale" e degli atti giuridici relativi ai servizi di interesse economico generale

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (19)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.3. Norme orizzontali e strumenti di aiuto applicabili ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali

Gli strumenti orizzontali di cui al punto (28) si applicano alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, salvo qualora i presenti orientamenti prevedano norme specifiche. I presenti orientamenti stabiliscono specifiche misure di aiuto per l'ambiente, quali gli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e per impegni a favore del benessere animale (parte II, sezioni 1.1.4 e 1.1.5), gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (parte II, sezione 1.1.6) e gli aiuti per l'agricoltura biologica (parte II, sezione 1.1.8). Gli aiuti agli investimenti che perseguono obiettivi ambientali nel settore della produzione agricola primaria sono valutati secondo le norme di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1. Gli aiuti per la tutela ambientale a favore delle imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, se soddisfano le condizioni di cui alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (20)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.3. Norme orizzontali e strumenti di aiuto applicabili ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali

Gli aiuti agli investimenti nel settore del risparmio energetico, dei biocarburanti e dell'energia da fonti rinnovabili sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte II, capitoli 2 e 3, in quanto tali aiuti dovrebbero essere conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, salvo qualora tali aiuti siano esenti dall'obbligo di notifica. Tuttavia gli aiuti agli investimenti connessi alla produzione agricola primaria, in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti in aziende agricole, possono rientrare nell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti, a condizione che tale produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda agricola interessata (parte II, sezione 1.1.1.1)

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (21)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.3. Norme orizzontali e strumenti di aiuto applicabili ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale20 non si applicano agli aiuti per la produzione di prodotti agricoli primari a causa delle specificità del settore. Essi si applicano tuttavia alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli nella misura indicata dai presenti orientamenti

Sia le norme generali in materia di aiuti di Stato che le disposizioni più specifiche dei presenti orientamenti possono riguardare le imprese operanti nel settore forestale o nelle zone rurali. Se del caso, gli aiuti a favore di imprese attive nel settore forestale o nelle zone rurali possono anche essere ritenuti compatibili alle condizioni e in conformità delle norme generali dell'Unione sugli aiuti di Stato (in particolare, con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022)

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (22)

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.4. Definizioni

Nella prima versione, 67 definizioni

Nella seconda versione, 69 definizioni

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (23)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

In base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

Di conseguenza, al fine di valutare se l'aiuto di Stato per i settori agricolo e forestale e le zone rurali possa essere considerato compatibile con il mercato interno, la Commissione determinerà se la misura di aiuto faciliti lo sviluppo di una determinata attività economica (prima condizione) e se alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (seconda condizione).

Nella presente sezione, la Commissione chiarisce il modo in cui svolgerà la valutazione di compatibilità. Definisce condizioni generali di compatibilità e, se del caso, stabilisce condizioni specifiche per i regimi di aiuti e le ulteriori condizioni per gli aiuti individuali subordinati all'obbligo di notifica

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (24)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

Ai fini della valutazione di cui al punto (36), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

(a) prima condizione: l'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica:

i) individuazione dell'attività economica interessata (sezione 3.1.1);

ii) effetto di incentivazione: l'aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso (sezione 3.1.2);

iii) l'aiuto non viola le disposizioni e i principi generali pertinenti del diritto dell'Unione (sezione 3.1.3);

(b) seconda condizione: l'aiuto non altera indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse:

i) necessità di un intervento statale: la misura di aiuto deve determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio, se del caso, ponendo rimedio a un fallimento del mercato o risolvendo questioni in materia di equità o coesione (sezione 3.2.1);

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (25)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

Ai fini della valutazione di cui al punto (36), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

ii) adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica (sezione 3.2.2);

iii) proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'importo e l'intensità dell'aiuto devono limitarsi al minimo necessario per stimolare l'investimento o l'attività supplementare da parte dell'impresa o delle imprese interessate (sezione 3.2.3);

iv) trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso (sezione 3.2.4);

v) prevenzione degli effetti negativi indebiti dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi (sezione 3.2.5);

vi) raffronto tra gli effetti positivi e negativi che gli aiuti possono avere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (test comparativo) (sezione 3.2.6)

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (26)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

L'equilibrio generale di alcune categorie di regimi può inoltre essere soggetto a un obbligo di valutazione ex post, come descritto nei punti (619), (622) e (621). In tali casi la Commissione può limitare la durata di questi regimi (di norma a quattro anni o meno) con la possibilità di notificare nuovamente la loro proroga in seguito.

Tali criteri generali di compatibilità si applicano dunque all'insieme degli aiuti concessi a norma dei presenti orientamenti, salvo in caso di deroghe previste alle sezioni 3.1. e 3.2, della presente parte, a causa di considerazioni specifiche applicabili nel settore agricolo

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (27)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.1. Prima condizione: l'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica

3.1.1. Attività economica sovvenzionata

La Commissione individuerà, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, quale attività economica sarà sostenuta dalla misura notificata

Lo Stato membro deve dimostrare che l'aiuto è inteso ad agevolare lo sviluppo dell'attività economica individuata

La Commissione ritiene che l'aiuto concesso in conformità della sezione 1.2 possa facilitare lo sviluppo dell'area o dell'attività economica individuata, in quanto senza l'aiuto è possibile che tale sviluppo non abbia luogo nella medesima misura

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (28)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.1. Prima condizione: l'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica

Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime

Nel concedere un aiuto a favore di progetti di investimento soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a confermare che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. A tal fine gli Stati membri dovrebbero fare riferimento alle informazioni fornite dal richiedente, nell'ambito delle quali devono essere descritti gli effetti positivi dell'investimento

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (29)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.1.2. Effetto di incentivazione

Gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola a intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso. Gli aiuti non devono tuttavia essere intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica

Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Inoltre simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano l'organizzazione del mercato interno

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (30)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.1.2. Effetto di incentivazione

Gli aiuti concessi in base alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5 dovrebbero limitarsi ad aiutare le imprese attive nei settori agricolo e forestale che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere le imprese a correre rischi non necessari. Le imprese attive nei settori agricolo e forestale che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero subirne le conseguenze

Per i motivi illustrati al punto (45), la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio

La domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (31)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.1.2. Effetto di incentivazione

Inoltre le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, situazione che è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Tale prescrizione non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti

Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (32)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.1.2. Effetto di incentivazione

In deroga ai punti da (48) a (51), si ritiene che un aiuto sotto forma di agevolazione fiscale concesso alle PMI abbia un effetto di incentivazione se il regime di aiuto stabilisce il diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza l'ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e se detto regime è stato adottato ed era in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Quest'ultima condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali

In deroga ai punti da (48) a (52), per le seguenti categorie di aiuti non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

(a) i regimi di aiuti per la ricomposizione fondiaria, in conformità della parte II, sezioni 1.3.4. e 2.9.2, e i regimi di aiuti con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della parte II, sezione 2.8, e se:

i) il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;

ii) il regime di aiuti è stato adottato ed è entrato in vigore prima che il beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibili di cui alla parte II, sezioni 1.3.4, 2.9.2 e 2.8; e

iii) il regime di aiuti riguarda unicamente le PMI

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (33)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.1.2. Effetto di incentivazione

(b) aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori concessi alle PMI in conformità della parte II, sezione 1.1.6;

(c) aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in conformità della parte II, sezione 1.1.7;

(d) aiuti per azioni di informazione nel settore agricolo in conformità della parte II, sezione 1.1.10.1, che consistono nel rendere disponibile le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;

(e) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità della parte II, sezione 1.2.1.1;

(f) aiuti destinati a compensare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali in conformità della parte II, sezione 1.2.1.2;

(g) aiuti destinati a compensare i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi in conformità della parte II, sezione 1.2.1.3;

(h) aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti in conformità della parte II, sezione 1.2.1.4;

(i) aiuti destinati a compensare i danni causati da animali protetti in conformità della parte II, sezione 1.2.1.5;

(j) aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative in conformità della parte II, sezione 2.8.5;

(k) aiuti per azioni di informazione nel settore forestale in conformità della parte II, sezione 2.4, che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;

(l) aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole in conformità della parte II, sezione 1.1.1.2, ad eccezione degli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;

(m) aiuti per le misure promozionali in conformità del punto (463), lettere b), c) e d);

(n) aiuti per compensare i costi aggiuntivi di trasporto in conformità dei punti (475) e (476);

(o) aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura in conformità della parte II, sezioni 1.3.6 e 2.9.1;

(p) aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico in conformità della parte II, sezione 2.1.3;

(q) aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali e delle malattie delle specie arboree e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi e dalle malattie delle specie arboree in conformità della parte II, sezione 2.8.1.

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (34)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.1.2. Effetto di incentivazione

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale

Oltre ai requisiti sopra indicati, per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale lo Stato membro deve fornire prove evidenti che l'aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire. Per consentire alla Commissione di svolgere una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario

Gli Stati membri sono invitati a basarsi su documenti dei consigli di amministrazione autentici e ufficiali, valutazioni dei rischi, segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale riguardante l'investimento o la sua ubicazione. Per aiutare lo Stato membro a dimostrare l'effetto di incentivazione possono essere utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell'investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (35)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.1.2. Effetto di incentivazione

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale

In tale contesto è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nel settore considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN)31 del progetto, il tasso di rendimento interno (TRI)32 o il rendimento medio del capitale investito (*Return On Capital Employed*, ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dal beneficiario in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell'impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato

Quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

Se non modifica il comportamento del beneficiario stimolando la realizzazione di investimenti supplementari, l'aiuto non produce effetti positivi per lo sviluppo del settore interessato. L'aiuto non sarà pertanto considerato compatibile con il mercato interno se risulta che gli stessi investimenti sarebbero realizzati anche in assenza dell'aiuto

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (36)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.1.3. Nessuna violazione delle disposizioni e dei principi generali pertinenti del diritto dell'Unione

Se una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata, compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante, o l'attività che finanzia comporta una violazione della normativa applicabile dell'Unione, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno

Data la specificità del settore agricolo34, benché le norme sugli aiuti di Stato si applichino in generale a tale settore, la loro applicazione resta tuttavia subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti del primo pilastro della PAC. In altri termini, il ricorso da parte degli Stati membri alle misure di aiuto di Stato non può prevalere sul regolamento (UE) n. 1308/201335. La Commissione non autorizzerà quindi un aiuto di Stato incompatibile con le disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune di mercato o che perturberebbe il corretto funzionamento di quest'ultima

Condizioni specifiche sulla conformità dei principi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli sono previste nella parte II, sezione 1.1.1.1 sugli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, nella sezione 1.1.3 sugli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori e nella sezione 1.2.2 sugli aiuti per la chiusura di capacità di produzione

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (37)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2. Seconda condizione: l'aiuto non altera indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune ragioni economiche possono essere considerati compatibili "sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse"

(63) La presente sezione illustra il metodo di esercizio del potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'effettuare la valutazione in base alla seconda condizione della valutazione della compatibilità menzionata al punto (38), lettera b)

Qualsiasi misura di aiuto genera per sua stessa natura distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Per stabilire tuttavia se gli effetti distorsivi dell'aiuto siano limitati al minimo necessario, la Commissione verificherà se l'aiuto è necessario, appropriato, proporzionato e trasparente

La Commissione valuterà quindi l'effetto distorsivo degli aiuti in questione sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. La Commissione metterà quindi a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi e, se gli effetti positivi superano quelli negativi, la Commissione dichiarerà l'aiuto compatibile

La conformità degli aiuti alle condizioni di cui alle sezioni da 3.2.1 a 3.2.5 del presente capitolo deve essere considerata nel contesto specifico della PAC

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (38)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.1. Necessità dell'intervento statale

Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento dell'obiettivo auspicato, è innanzitutto necessario analizzare il problema. L'aiuto di Stato deve essere destinato alle situazioni in cui può determinare uno sviluppo tangibile che il mercato non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato riguardante l'attività o l'investimento sovvenzionato in questione. In effetti gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, correggere i fallimenti del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività.

(68) Ai fini dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte I. Tali aiuti dovrebbero pertanto essere considerati necessari

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (39)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.2. Adeguatezza degli aiuti

La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione. Una misura di aiuto non sarà considerata compatibile se altri strumenti della politica o altri tipi di aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo positivo agli obiettivi della PAC, e in particolare dello sviluppo rurale. È importante tener presente che, ai fini del conseguimento di tali obiettivi, possono esistere altri strumenti più idonei come la regolamentazione, gli strumenti di mercato, lo sviluppo delle infrastrutture e il miglioramento del contesto in cui operano le imprese

Adeguatezza rispetto a strumenti di intervento alternativi

La Commissione ritiene che gli aiuti erogati nei settori agricolo e forestale che soddisfano le condizioni specifiche previste nelle sezioni pertinenti della parte II costituiscano uno strumento di intervento adeguato

Ove uno Stato membro decida di istituire una misura di aiuto analoga a una misura di sviluppo rurale finanziata esclusivamente tramite risorse nazionali, mentre lo stesso intervento è al contempo previsto dal pertinente piano strategico della PAC, tale Stato dovrebbe dimostrare i vantaggi di un simile strumento di aiuto nazionale rispetto all'intervento del piano strategico della PAC in questione

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (40)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.2. Adeguatezza degli aiuti

Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di aiuto

Gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme. Ciononostante, lo Stato membro dovrebbe garantire che la forma in cui viene concesso l'aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza

Se è prevista una forma specifica per una misura di aiuto descritta nella parte II, tale forma è considerata uno strumento di aiuto adeguato ai fini dei presenti orientamenti

La Commissione ritiene che gli aiuti concessi nella forma prevista nei rispettivi interventi di sviluppo rurale, cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamenti supplementari per tali interventi di sviluppo rurale cofinanziati, costituiscano uno strumento di aiuto adeguato

Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti non compresi in un piano strategico della PAC o come finanziamento supplementare per tale intervento di sviluppo rurale, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori ecc.), lo Stato membro è tenuto a dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio anticipi rimborsabili o forme basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (41)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.2. Adeguatezza degli aiuti

Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di aiuto

Per quanto riguarda le misure a favore del settore forestale di cui alla parte II, sezione 2.8, gli Stati membri devono dimostrare che le finalità ecologiche, protettive e ricreative cui mirano non possono essere conseguite con le misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, capitoli da 2.1 a 2.7

Nel caso di alcune categorie di aiuti, quali ad esempio gli aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto e la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, gli aiuti per i servizi di consulenza, gli aiuti per i servizi di sostituzione nelle aziende agricole, gli aiuti per le misure promozionali, gli aiuti destinati a compensare i costi di prevenzione e di eradicazione delle epizoozie, degli organismi nocivi ai vegetali e delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale e gli aiuti al settore zootecnico, l'aiuto deve essere concesso ai beneficiari finali per mezzo di servizi sovvenzionati. In questi casi l'aiuto è corrisposto al fornitore del servizio o dell'attività in questione

La valutazione della compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno è effettuata ferme restando le norme applicabili in materia di appalti pubblici e i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (42)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Gli aiuti sono considerati proporzionati se l'importo dell'aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per realizzare l'attività sovvenzionata

Intensità massime di aiuto e importi massimi di aiuto

In linea di principio, ai fini della proporzionalità, la Commissione considera che l'importo degli aiuti debba essere inferiore ai costi ammissibili. Sono fatte salve le norme per incentivi a finalità ambientale o altri incentivi pubblici espressamente previsti nella parte II, sezioni 1.2.2, 2.1.4 e 2.3

Per garantire condizioni di prevedibilità e parità, la Commissione applica intensità massime di aiuto. Qualora non si riesca a fissare l'intensità massima di aiuto, ad esempio nel caso di aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo di piccole aziende agricole, vengono stabiliti importi massimi di aiuto in termini nominali al fine di garantire la proporzionalità degli aiuti

Il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto stabiliti nella parte II sono rispettati

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (43)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Intensità massime di aiuto e importi massimi di aiuto

L'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo dello stesso

Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (44)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Intensità massime di aiuto e importi massimi di aiuto

Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più rate, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione

Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva

Gli Stati membri possono fissare l'importo dell'aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.2 e 2.3 sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i calcoli e gli aiuti corrispondenti soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a) contengano unicamente elementi verificabili;

b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;

c) indichino chiaramente la fonte dei valori utilizzati;

d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, a seconda del caso;

e) non contengano elementi connessi ai costi di investimento

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (45)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Intensità massime di aiuto e importi massimi di aiuto

Fermo restando il punto (89), l'aiuto, ad eccezione della parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5, può essere concesso conformemente alle seguenti opzioni semplificate in materia di costi:

(a) costi unitari;

(b) somme forfettarie;

(c) finanziamenti a tasso fisso

L'importo dell'aiuto deve essere determinato secondo una delle seguenti modalità:

(a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti; oppure

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; oppure

iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

(b) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (46)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Intensità massime di aiuto e importi massimi di aiuto

Per quanto riguarda le misure cofinanziate, gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati in conformità delle opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio36 e al regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici]

In sede di valutazione della compatibilità dell'aiuto la Commissione prende in considerazione eventuali assicurazioni sottoscritte, o che avrebbero potuto essere sottoscritte, dal beneficiario. Per quanto riguarda gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, al fine di evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, l'intensità massima di aiuto dovrebbe essere concessa solo a un'impresa che non può essere coperta da un'assicurazione per tali perdite. Per questo motivo, per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi, è necessario incoraggiare i beneficiari a sottoscrivere se possibile un'assicurazione

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (47)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Condizioni aggiuntive per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

Di regola, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto37, con le intensità massime di aiuto come limite massimo. Analogamente, nel caso di aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del "sovraccosto netto", con le intensità massime di aiuto come limite massimo

L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (48)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Condizioni aggiuntive per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al punto (94) deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo

Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, la Commissione verificherà che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo il metodo descritto al punto (94). I calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato. Lo Stato membro deve dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (55)

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (49)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Condizioni aggiuntive per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

I punti da (93) a (96) sopraccitati non si applicano ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti, di cui al punto (50)

Cumulo di aiuti

Gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti nei presenti orientamenti

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base ai presenti orientamenti

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (50)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Cumulo di aiuti

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili ai sensi della parte II, sezione 1.1.2, possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dai presenti orientamenti o da altri orientamenti in materia di aiuti di Stato, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione

Gli aiuti di Stato a favore del settore agricolo non dovrebbero essere cumulabili con i pagamenti di cui agli articoli 131 e 132 del regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici] in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nei presenti orientamenti

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (51)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Cumulo di aiuti

Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o dei massimali di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione

Gli aiuti autorizzati a norma dei presenti orientamenti non dovrebbero essere cumulabili con gli aiuti "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nei presenti orientamenti

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (52)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Cumulo di aiuti

Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui al punto (149), lettera d), non dovrebbero essere cumulabili con gli aiuti per la compensazione di danni materiali di cui alle sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3

Gli aiuti per pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente di cui alla parte II, sezioni 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.8 non dovrebbero comportare il doppio finanziamento di pratiche equivalenti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici] dovrebbe essere escluso. La clausola di revisione di cui al punto (622) dovrebbe anch'essa consentire di evitare il doppio finanziamento

Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.3, non dovrebbero essere cumulabili con il corrispondente sostegno per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici]. Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori, gli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole e gli aiuti all'avviamento per le attività agricole di cui alla sezione 1.1.2 non dovrebbero essere cumulabili con il corrispondente sostegno di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici] qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati nei presenti orientamenti

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (53)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.4. Trasparenza

Gli Stati membri devono garantire la pubblicazione delle informazioni seguenti nella piattaforma Transparency Award Module38 della Commissione europea (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi) o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale:

(a) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link ad essa;

(b) il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

(c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi:

i) [10 000] EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;

ii) 100 000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (54)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.4. Trasparenza

Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite nelle seguenti fasce (in milioni di EUR): [0,01-0,1] solo per la produzione agricola primaria; 0,1-0,5; 0,5-1; da 1 a 2; da 2 a 5; da 5 a 10; da 10 a 30; e 30 e importi superiori

Le informazioni devono essere pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni

Per motivi di trasparenza, gli Stati membri devono effettuare relazioni e revisioni, secondo quanto previsto nella parte III, capitolo 2.

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (55)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.5. Effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

Gli aiuti per i settori agricolo e forestale nonché per le zone rurali possono potenzialmente causare distorsioni dei mercati dei prodotti. Perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere ridotti al minimo

La Commissione identificherà il mercato o i mercati su cui l'aiuto può incidere, tenendo conto delle informazioni che lo Stato membro fornisce sul mercato o i mercati del prodotto interessati, vale a dire il mercato o i mercati che possono subire le conseguenze del cambiamento di comportamento del beneficiario dell'aiuto. Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi delle distorsioni della concorrenza sulla prevedibile incidenza degli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali sulla concorrenza tra imprese sul mercato o i mercati del prodotto coinvolti

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (56)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.5. Effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

In primo luogo, se gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti necessari, l'impatto negativo dell'aiuto è alleviato e il rischio che gli aiuti determinino una distorsione indebita della concorrenza sarà più limitato. In secondo luogo, la Commissione stabilisce le intensità massime di aiuto o gli importi degli aiuti. Lo scopo consiste nella prevenzione del ricorso agli aiuti di Stato nei progetti in cui il rapporto tra importo dell'aiuto e costi ammissibili risulta molto elevato e in grado di produrre effetti potenzialmente distorsivi. In linea generale, quanto maggiori sono gli effetti positivi potenziali generati dal progetto sovvenzionato e la probabile necessità dell'aiuto, tanto più elevata sarà l'intensità di aiuto

Tuttavia, anche se necessari e proporzionati, gli aiuti possono talvolta determinare nel beneficiario un cambiamento di comportamento che falsa la concorrenza. Ciò è più probabile nel settore agricolo, che differisce dagli altri mercati per la struttura specifica della produzione agricola primaria, caratterizzata dalla presenza di un numero elevato di piccole imprese. In tali mercati il rischio di distorsione della concorrenza è elevato anche quando gli importi degli aiuti concessi sono ridotti

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (57)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.5. Effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

In alcuni casi, gli effetti negativi superano chiaramente gli eventuali effetti positivi e l'aiuto non può pertanto essere considerato compatibile con il mercato interno. In particolare, conformemente ai principi generali del trattato, non è possibile considerare compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato che risulti discriminatorio in misura non giustificata dalla sua natura di aiuto di Stato. Come illustrato nella sezione 3.1.3, la Commissione non dichiarerà quindi compatibile alcuna misura se essa o le condizioni cui è subordinata comportano una violazione del diritto pertinente dell'Unione. Ciò vale in particolare per le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare servizi o prodotti nazionali, nonché per le misure di aiuto che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti con la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione

La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione. Non costituiscono in linea di principio aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (58)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.5. Effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale

Poiché gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli e a favore delle imprese attive in altri settori, ad esempio nel settore della trasformazione alimentare, tendono ad avere analoghi effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi, le considerazioni di politica generale in materia di concorrenza relative all'effetto sulla concorrenza e sugli scambi dovrebbero applicarsi allo stesso modo a tutti questi settori. Pertanto, le condizioni descritte ai punti da (118) a (130) devono essere rispettate per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale

I regimi di aiuti non devono comportare distorsioni significative della concorrenza e degli scambi. Nello specifico, anche se le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale (sempre nel rispetto di tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti), a livello cumulativo i regimi di aiuti agli investimenti potrebbero comunque comportare elevati livelli di distorsione. Il rischio di tali distorsioni è ancora più pronunciato nel caso in cui un regime di aiuti agli investimenti sia incentrato su determinati settori

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (59)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.5. Effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale

Lo Stato membro interessato deve quindi dimostrare che questi effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati. Per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, si incoraggia lo Stato membro a sottoporle eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale

Nel valutare gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti, la Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nei mercati in declino, al fatto di evitare l'uscita dal mercato e alla nozione di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi sono descritti nei punti da (121) a (130) e devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell'aiuto

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (60)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.5. Effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale

Per individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, gli Stati membri dovrebbero fornire prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati. Il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d'investimento41. Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante include il prodotto interessato e i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi o dell'utilizzo previsto) o dal produttore (a causa della flessibilità degli impianti di produzione)

Per valutare tali potenziali distorsioni la Commissione fa ricorso a diversi criteri, quali la struttura del mercato del prodotto interessato, l'andamento del mercato (mercato in declino o in crescita), il processo di selezione del beneficiario degli aiuti, le barriere all'ingresso e all'uscita e la differenziazione del prodotto

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (61)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.5. Effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale

Il fatto che un'impresa dipenda sistematicamente dagli aiuti di Stato potrebbe significare che non è in grado di far fronte da sola alla concorrenza oppure che trae vantaggi indebiti rispetto ai suoi concorrenti

La Commissione distingue due principali cause di potenziali effetti negativi sui mercati del prodotto, ossia:

(a) quando è in atto una notevole espansione di capacità che provoca, o aggrava, una situazione di eccesso di capacità, soprattutto in un mercato in declino; e

(b) quando il beneficiario degli aiuti dispone di un notevole potere di mercato

Per decidere se l'aiuto serva alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, la Commissione prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà l'eventuale inefficienza del mercato

Se il mercato in questione è in crescita, vi sono generalmente meno motivi per temere che l'aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l'uscita dal mercato o l'ingresso sul mercato

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (62)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.5. Effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale

I mercati in fase di declino destano invece maggiori preoccupazioni. La Commissione opera una distinzione tra i casi in cui, con una prospettiva di lungo periodo, il mercato è in fase di declino strutturale (vale a dire che è in fase di contrazione) e i casi in cui il mercato è in fase di declino relativo (vale a dire che sta ancora crescendo senza tuttavia andare oltre un tasso di crescita di riferimento)

La scarsa efficienza del mercato è solitamente misurata in relazione al PIL registrato all'interno del SEE nel triennio precedente l'avvio del progetto (tasso di riferimento) oppure può essere misurata anche sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi tre-cinque anni. Tra gli indicatori possono figurare le previsioni di crescita del mercato interessato e gli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza nonché la probabile incidenza dell'aumento di capacità sui concorrenti in termini di prezzi e margini di profitto

In alcuni casi, prendere in considerazione la crescita del mercato del prodotto nel SEE potrebbe non essere opportuno per valutare globalmente tutti gli effetti dell'aiuto, in particolare se il mercato geografico è globale. In casi simili la Commissione valuterà l'effetto dell'aiuto sulle strutture di mercato interessate, tenendo conto soprattutto dell'eventuale rischio che comporti un'esclusione dei produttori del SEE

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (63)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.5. Effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale

Per valutare l'esistenza di un considerevole potere di mercato, la Commissione terrà conto della posizione del beneficiario in un dato periodo di tempo prima di ricevere l'aiuto e della sua posizione prevista sul mercato dopo aver finalizzato l'investimento. La Commissione prenderà in considerazione le quote di mercato del beneficiario nonché le quote di mercato dei suoi concorrenti e altri fattori pertinenti. Valuterà ad esempio la struttura del mercato esaminando la concentrazione del mercato, la presenza di potenziali barriere all'ingresso42, il potere contrattuale dell'acquirente43 e le barriere all'espansione o all'uscita

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (64)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.6. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo)

La Commissione valuta se gli effetti positivi e la misura di aiuto superano gli effetti negativi individuati sulle condizioni degli scambi e della concorrenza. La Commissione può concludere che la misura di aiuto è compatibile con il mercato interno solo se gli effetti positivi superano quelli negativi

Nei casi in cui la misura di aiuto proposta non rimedi a un fallimento del mercato ben identificato in modo adeguato e proporzionato, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza tenderanno a superare gli effetti positivi della misura, per cui è probabile che la Commissione concluda che la misura di aiuto proposta è incompatibile

In linea di principio, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi gli importi massimi di aiuto o le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (65)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.6. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo)

Fatti salvi gli altri punti della presente sezione, la Commissione riterrà accertati gli effetti positivi degli aiuti quando le condizioni seguenti sono soddisfatte se gli aiuti nei settori agricolo e forestale:

(a) fanno stretto riferimento alla PAC;

(b) sono coerenti con uno o più obiettivi di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici];

(c) sono compatibili con le norme dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

(d) sono adeguati e coerenti con il pertinente piano strategico della PAC, per quanto riguarda le misure analoghe a misure di sviluppo rurale finanziate esclusivamente dai fondi nazionali, al fine di garantire la coerenza con gli interventi di sviluppo rurale cofinanziati dal FEASR nel quadro dei piani strategici della PAC

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato cofinanziati nel quadro del regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici] o finanziati dall'Unione, la Commissione riterrà accertati gli effetti positivi correlati

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (66)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.6. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo)

Ove sia dimostrato l'impatto climatico e ambientale positivo degli aiuti, la Commissione riterrà accertati gli effetti positivi di tali aiuti. L'articolo 11 del trattato stabilisce che: "Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile". La promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 del trattato, tiene conto anche del principio "chi inquina paga". Occorre pertanto rivolgere particolare attenzione alle tematiche ambientali e climatiche nelle notifiche di aiuti di Stato. Tutte le notifiche di aiuti di Stato dovrebbero contenere una valutazione circa il previsto impatto ambientale e/o climatico dell'attività beneficiaria. Nei casi in cui esiste un simile impatto, la notifica dovrà fornire informazioni atte a dimostrare che la misura di aiuto non comporterà una violazione della normativa dell'Unione applicabile. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati

ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore utilizzo di risorse scarse o un maggiore inquinamento, occorrerà dimostrare che il regime non configura una violazione della normativa applicabile dell'Unione, comprese le norme in materia di tutela ambientale44, e delle norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici]

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI (67)

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

3.2.6. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo)

Se del caso, la Commissione può inoltre prendere in considerazione l'eventualità che l'aiuto generi altri effetti positivi. Laddove tali altri effetti positivi riflettano quelli previsti in politiche dell'Unione quali ad esempio il Green Deal europeo, la strategia "Dal produttore al consumatore"46, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici47, la comunicazione sul ripristino di cicli sostenibili del carbonio48, la strategia per le foreste49 e la strategia sulla biodiversità50, è possibile presumere che l'aiuto in linea con le politiche dell'Unione abbia tali effetti positivi di più ampia portata

Laddove nel quadro dei presenti orientamenti sia concesso un aiuto a favore di investimenti, la Commissione presterà attenzione anche all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio51, ivi compreso il principio "non arrecare un danno significativo", o ad altre metodologie analoghe

PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI (1)

Capitolo 1 Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli

1.1. Misure analoghe a misure di sviluppo rurale

1.1.1. Aiuti agli investimenti

1.1.1.1. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

1.1.1.2. Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole

1.1.1.3. Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

1.1.1.4. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI (2)

Capitolo 1 Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli

1.1. Misure analoghe a misure di sviluppo rurale

1.1.2. Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento delle attività agricole

1.1.3. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

1.1.4. Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali

1.1.5. Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali

1.1.6. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

1.1.7. Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici

1.1.8. Aiuti per l'agricoltura biologica

1.1.9. Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI (3)

Capitolo 1 Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli

1.1.10. Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

1.1.10.1. Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione

1.1.10.2. Aiuti per servizi di consulenza

1.1.10.3. Aiuti ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola

1.1.11. Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

1.2. Gestione dei rischi e delle crisi

1.2.1. Aiuti destinati a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni

1.2.1.1. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

1.2.1.2. Aiuti destinati a compensare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI (4)

Capitolo 1 Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli

1.2.1.3. Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie, organismi nocivi ai vegetali nonché infestazioni da parte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

1.2.1.4. Aiuti per i capi morti

1.2.1.5. Aiuti destinati a compensare i danni causati da animali protetti

1.2.1.6. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1.2.1.7. Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione

1.2.2. Aiuti per la chiusura di capacità di produzione

1.2.2.1. Chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, degli animali o delle piante oppure per motivi sanitari, etici, ambientali o climatici

PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI (5)

Capitolo 1 Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli

1.2.2.2. Chiusura di capacità per altri motivi

1.3. Altri tipi di aiuti nel settore agricolo

1.3.1. Aiuti al settore zootecnico

1.3.2. Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

1.3.3. Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo

1.3.4. Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

1.3.5. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo

PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI (6)

Capitolo 2 Aiuti al settore forestale

2.1. Investimenti a favore dello sviluppo di aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste

2.1.2. Aiuti per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali

2.1.3. Aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico nonché per la prevenzione di tali danni e investimenti volti a mantenere in salute le foreste

2.1.4. Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

2.1.5. Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI (7)

Capitolo 2 Aiuti al settore forestale

2.1.6. Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale

2.1.7. Aid for investments in favour of the conservation of cultural and natural heritage located in forests (NUOVO, seconda bozza)

2.1.8. Aid for financial contributions to mutual funds in forestry (NUOVO, seconda bozza)

2.2. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nelle aree forestali

2.3. Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta

2.4. Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

2.5. Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

2.6. Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI (8)

Capitolo 2 Aiuti al settore forestale

2.7. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

2.8. Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, climatiche, protettive e ricreative

2.8.1. Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale

2.8.2. Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale

PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI (9)

Capitolo 2 Aiuti al settore forestale

2.8.3. Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale

2.8.4. Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi

2.8.5. Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali protetti

2.9. Aiuti nel settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo

2.9.1. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale

2.9.2. Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI (10)

Capitolo 3 Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati

Il presente capitolo si applica ad:

(a) aiuti per le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali78;

(b) aiuti all'avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali;

(c) aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali nelle zone rurali a favore di beneficiari diversi dagli agricoltori;

(d) aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori a favore di beneficiari diversi dagli agricoltori;

(e) aiuti destinati a promuovere e sostenere i regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari e il loro utilizzo da parte degli agricoltori;

(f) aiuti in favore della cooperazione nelle zone rurali, ivi compresi gli aiuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") e ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura ("PEI");

(g) aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione

PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI (11)

Capitolo 3 Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di cui al punto (614 616) se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

(a) gli aiuti sono previsti in un piano strategico della PAC a norma e in conformità del regolamento (UE) XXX [regolamento sui piani strategici] come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti

(b) gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono forniti sotto forma di strumenti finanziari

(c) gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa dell'Unione pertinente

(d) gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi del punto (32)63

(e) the aid is not granted to an undertaking which is subject to an outstanding recovery order following a previous Commission decision declaring an aid illegal and incompatible with the internal market (NUOVO, seconda bozza)

PARTE II. CATEGORIE DI AIUTI (12)

Capitolo 3 Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati

Le disposizioni di cui al presente capitolo lasciano impregiudicata la possibilità di concedere aiuti di Stato a favore di zone rurali in virtù di normative dell'Unione comuni a tutti i settori o applicabili al settore commerciale e industriale

Gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dall'ambito di applicazione del capitolo 3 della presente parte

Tali aiuti devono essere conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, a meno che non siano esentati dall'obbligo di notifica

PARTE III. ASPETTI PROCEDURALI (1)

1. *Durata dei regimi di aiuto e valutazione*
2. *Clausola di revisione*
3. *Relazioni e monitoraggio*
4. *Applicazione degli orientamenti*
5. *Proposte di misure adeguate*

PARTE III. ASPETTI PROCEDURALI (2)

Durata dei regimi di aiuto e valutazione (NUOVO, seconda bozza)

Following the practice established in its previous Guidelines, in order to contribute to transparency and to the regular review of all existing aid schemes, the Commission will only authorise aid schemes of limited duration. Schemes covering State aid for interventions that benefit from EAFRD co-financing in accordance with Regulation (EU) 2021/2115 should be limited to the duration of the programming period 2023-2027. Where Union legislation so allows, and in accordance with the conditions set out therein, Member States may continue to make new commitments for rural development on the basis of Regulation (EU) 2021/2115 and its delegated and implementing acts. The Commission will therefore apply these Guidelines also to such new commitments. Other aid schemes should not apply for a period of more than seven years

To ensure that distortion of competition and trade is limited, the Commission may require that aid schemes as referred to in point (635) are subject to an *ex post* evaluation. Evaluations will be carried out for schemes where the potential distortion of competition and trade is particularly high, that is to say, that may risk significantly restricting or distorting competition if implementation is not reviewed in due time

PARTE III. ASPETTI PROCEDURALI (3)

Durata dei regimi di aiuto e valutazione (NUOVO, seconda bozza)

Ex post evaluation may be required for schemes with large aid budgets, or containing novel characteristics, or when significant market, technology or regulatory changes are foreseen. In any case, evaluation will be required for schemes with a State aid budget or accounted expenditure over EUR 150 million in any given year or EUR 750 million over their total duration, that is to say, the combined duration of the scheme and any predecessor scheme covering a similar objective and geographical area, starting from 1 January 2023. Given the objectives of the evaluation, and to avoid putting a disproportionate burden on Member States, *ex post* evaluations are only required for aid schemes the total duration of which exceeds three years, starting from 1 January 2023

The *ex post* evaluation requirement may be waived for aid schemes that are an immediate successor of a scheme covering a similar objective and geographical area that has been subject to an evaluation, delivered a final evaluation report in compliance with the evaluation plan approved by the Commission and has not generated any negative findings. Where the final evaluation report of a scheme is not in compliance with the approved evaluation plan, that scheme must be suspended with immediate effect

PARTE III. ASPETTI PROCEDURALI (4)

Durata dei regimi di aiuto e valutazione (NUOVO, seconda bozza)

The aim of the evaluation should be to verify whether the assumptions and conditions underlying the compatibility of the scheme have been achieved, in particular the necessity and the effectiveness of the aid measure in the light of its general and specific objectives. It should also assess the impact of the scheme on competition and trade

For aid schemes subject to the evaluation requirement according to point (635), Member States must notify a draft evaluation plan, which will form an integral part of the Commission's assessment of the scheme, as follows:

(a) together with the aid scheme, if the State aid budget of the scheme exceeds EUR 150 million in any given year or EUR 750 million over its total duration;

(b) within 30 working days following a significant change that increases the budget of the scheme to over EUR 150 million in any given year or EUR 750 million over the total duration of the scheme;

(c) within 30 working days following the recording in official accounts of expenditure under the scheme in excess of EUR 150 million in any year

PARTE III. ASPETTI PROCEDURALI (5)

Durata dei regimi di aiuto e valutazione (NUOVO, seconda bozza)

The draft evaluation plan must be in line with the common methodological principles provided by the Commission72. Member States must publish the evaluation plan approved by the Commission

The *ex post* evaluation must be carried out by an expert independent from the aid granting authority on the basis of the evaluation plan. Each evaluation must include at least one interim and one final evaluation report. Member States must publish both reports

The final evaluation report must be submitted to the Commission in due time to allow it to assess any prolongation of the aid scheme and at the latest nine months before its expiry. That period may be reduced for schemes triggering the evaluation requirement in their last two years of implementation. The exact scope and arrangements for each evaluation will be set out in the decision approving the aid scheme. The notification of any subsequent aid measure with a similar objective must describe how the results of the evaluation have been taken into account

PARTE III. ASPETTI PROCEDURALI (6)

Clausola di revisione (NUOVO, seconda bozza)

A revision clause should be provided for operations undertaken pursuant to Part II, Sections 1.1.4 and 1.1.5, Section 1.1.8 and Section 2.3, in order to ensure their adjustment in the case of amendments of the relevant mandatory standards, requirements or obligations referred to in those Sections beyond which the commitments referred to in those Sections have to go

Operations undertaken pursuant to Part II, Sections 1.1.4 and 1.1.5, Section 1.1.8 and Section 2.3 which extend beyond the rural development programming period 2023-2027 should contain a revision clause in order to allow for their adjustment to the legal framework of the following programming period

If the adjustments referred to in points (642) and (643) are not accepted or not implemented by the beneficiary, the commitment will expire and the aid amount should be reduced to the aid amount corresponding for the period until the expiry of the commitment

PARTE III. ASPETTI PROCEDURALI (7)

Relazioni e monitoraggio (NUOVO, seconda bozza)

In accordance with Council Regulation (EU) 2015/158973 and Commission Regulation (EC) No 794/200474, Member States must submit annual reports to the Commission

The annual report must also contain information concerning the following:

(a) animal diseases or plant pest concerned under Part II, Section 1.2.1.3;

(b) meteorological information on the type, timing, relative magnitude and location of the natural disasters or the climatic event which can be assimilated to a natural disaster referred to in Part II, Sections 1.2.1.1 and 1.2.1.2 respectively

The Commission reserves the right to seek additional information on existing aid schemes on a case-by-case basis, where this is necessary to enable it to fulfil its responsibilities under Article 108(1) of the Treaty

Member States must ensure that detailed records regarding all measures involving the granting of aid are maintained. Such records must contain all information necessary to establish that all conditions of these Guidelines regarding, where applicable, eligible costs and maximum allowable aid intensity have been observed. These records must be maintained for 10 years from the date of granting the aid and must be provided to the Commission upon request

PARTE III. ASPETTI PROCEDURALI (8)

Applicazione degli Orientamenti (NUOVO, seconda bozza)

The Commission will apply these Guidelines from 1 January 2023

The Commission will apply these Guidelines to all notified aid measures in respect of which it is called upon to take a decision after 1 January 2023, even where the aid was notified prior to that date. However, individual aid granted under approved aid schemes and notified to the Commission pursuant to an obligation to notify such aid individually will be assessed under the Guidelines that apply to the approved aid scheme on which the individual aid is based

Unlawful aid will be assessed in accordance with the rules in force on the date of granting the aid. Individual aid granted under an unlawful aid scheme will be assessed under the Guidelines that apply to the unlawful aid scheme at the time the individual aid was granted

The 2014 Guidelines for State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas75 will no longer apply as of the date of application of these Guidelines. For EAFRD co-financed rural development interventions, where Union law so allows, and in accordance with the conditions set out in the applicable rural development rules, Member States may continue to make new commitments under the 2014 Guidelines for State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas in accordance with point (719) thereof

The Commission may decide to review or amend these Guidelines at any time if necessary for reasons associated with competition policy or to take account of other Union policies, such as agricultural and rural development or human and animal health, plant protection, environmental and climate policy considerations, and international commitments, or for any other justified reason

PARTE III. ASPETTI PROCEDURALI (9)

Proposte di misure adeguate (NUOVO, seconda bozza)

In accordance with Article 108(1) of the Treaty, the Commission proposes that Member States amend their existing aid schemes to comply with these Guidelines by 30 June 2023 at the latest

The Member States are invited to give their explicit unconditional agreement to these proposed appropriate measures within two months from the date of publication of these Guidelines in the Official Journal of the European Union. In the absence of any reply, the Commission will assume that the Member State in question does not agree with the proposed measures

Seconda consultazione pubblica / Progetti di atti aiuti di Stato (1)

- Consultazione pubblica della Commissione europea sulla revisione delle regole in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle aree rurali, gennaio-marzo 2022
- Progetti di atti della Commissione europea

- Progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione
- Comunicazione della Commissione "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali"

Seconda consultazione pubblica / Progetti di atti aiuti di Stato (2)

- Obiettivi della consultazione pubblica della Commissione europea sui progetti di atti

- La revisione proposta mira ad allineare le norme in vigore alle attuali priorità strategiche dell'UE, in particolare alla PAC ed al *Green Deal* europeo

- Gli Stati membri e gli altri portatori di interessi hanno avuto tempo fino al 13 marzo 2022 per rispondere alla consultazione

Seconda consultazione pubblica / Progetti di atti aiuti di Stato (3)

- La Commissione ha effettuato una valutazione delle norme in vigore applicabili ai settori agricolo e forestale

- I contributi raccolti sono stati integrati nelle proposte oggetto della consultazione

- Su tale base, la Commissione ritiene che le norme esaminate funzionino bene e siano nel complesso adatte allo scopo (rispondono ampiamente alle esigenze dei settori interessati e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi politici più ampi dell'UE, quali la protezione dell'ambiente, della salute delle piante, degli animali e, più in generale, della salute pubblica)

Seconda consultazione pubblica / Progetti di atti aiuti di Stato (4)

- Al tempo stesso, la valutazione ha rivelato che le norme in vigore necessitano di alcune modifiche mirate:

- chiarimenti su alcuni concetti
- ulteriori interventi di razionalizzazione e semplificazione
- adeguamenti per integrare gli sviluppi tecnologici e di mercato e le attuali priorità strategiche dell'UE, tra cui, in particolare, quelle previste dal *Green Deal* europeo, dalla strategia «Farm to Fork» e dalla strategia sulla biodiversità

- Inoltre, le norme devono essere adattate per consentire agli Stati membri di attuare rapidamente la riforma della PAC

Progetto di nuovi Orientamenti

Modifiche proposte agli **Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali** (nuova comunicazione)

- La Commissione propone di ritenere le azioni intraprese dagli SM nell'ambito della PAC riformata, condotte nel quadro dei PSN, conformi alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in modo che la necessaria procedura di approvazione degli aiuti di Stato possa essere svolta rapidamente
- Introduzione di nuove categorie di aiuti da valutare ed approvare ai sensi degli Orientamenti (aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle infestazioni da parte di specie esotiche invasive e delle malattie emergenti, per tutelare la salute delle piante e degli animali e la salute pubblica)
- Sono previsti maggiori incentivi per le misure di gestione forestale favorevoli all'ambiente ed al clima (i cosiddetti servizi silvo-ambientali e climatici), con un aumento dell'intensità massima di aiuto al 120% dei costi ammissibili per i servizi connessi alla biodiversità, al clima, all'acqua o al suolo e per i regimi relativi al sequestro del carbonio nei suoli agricoli (*carbon farming*)

Seconda consultazione pubblica / Passi successivi

- Confronto tra la Commissione europea e le autorità degli Stati membri sui testi proposti
- primo comitato consultivo marzo 2022
- secondo comitato consultivo, settembre 2022 (dopo l'esame dei contributi alla consultazione ricevuti)
- Prossima adozione delle nuove norme sugli aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali
- Prevista pubblicazione del nuovo ABER e dei nuovi Orientamenti sulla GUUE entro la fine del 2022
- Entrata in vigore al 1° gennaio 2023

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (1)

La revisione intende **conseguire i seguenti obiettivi principali**, sulla base dei criteri di pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto dell'UE:

- prevedibilità, certezza del diritto e coerenza nel controllo degli aiuti di Stato
- coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* europeo e della PAC
- semplificazione, procedure più efficienti e riduzione dei costi amministrativi

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (2)

Le modifiche proposte riguardano i seguenti aspetti:

- principi di valutazione comuni
- coerenza con il futuro regolamento sui piani strategici della PAC
- abrogazione di norme obsolete o parzialmente obsolete
- modifiche volte a contribuire agli obiettivi del *Green Deal* europeo
- ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER
- eliminazione dall'ambito di applicazione degli Orientamenti di alcune misure di aiuto già disciplinate da altre norme in materia di aiuti di Stato, quali gli Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale ed il regolamento generale di esenzione per categoria
- modifica di alcune condizioni generali che si applicano in tutte le basi giuridiche in materia di aiuti di Stato anche ad altri settori dell'economia
- modifiche relative a misure specifiche di aiuto (settori agricolo e forestale)

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (3)

Principi di valutazione comuni

- Questa modifica riguarda entrambi gli strumenti giuridici
- I principi di valutazione comuni, introdotti attraverso l'iniziativa sulla modernizzazione degli aiuti di Stato del 2014, devono essere rivisti alla luce della sentenza nella causa T-356/15 (Austria/Commissione), in cui la Corte ha fornito un'interpretazione dell'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, ripresa dalle modifiche proposte
- La revisione dei principi di valutazione comuni è soggetta ad un approccio globale, comune a tutti gli strumenti di aiuto di Stato recentemente rivisti
- Le modifiche proposte sono coerenti con questi altri strumenti di aiuto di Stato, pur mantenendo alcune distinzioni, che tengono conto delle specificità dei settori agricolo e forestale

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (4)

Coerenza con le nuove regole PAC

- Questa modifica riguarda entrambi gli strumenti giuridici
- Mentre il sostegno allo sviluppo rurale tramite il FEASR per il settore agricolo è esente dall'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (art. 145, par. 2, del Reg. (UE) 2021/2115), **il sostegno nell'ambito del FEASR per le attività forestali e non agricole nelle zone rurali è soggetto al controllo degli aiuti di Stato**
- Per agevolare le procedure relative agli aiuti di Stato per il sostegno allo sviluppo rurale, ABER e Orientamenti del 2014 "rispecchiano" le norme sullo sviluppo rurale
- L'approccio basato sulla sussidiarietà previsto per la politica di sviluppo rurale nell'ambito della nuova PAC rappresenta una "sfida tecnica" per l'elaborazione delle nuove norme sugli aiuti di Stato
- Gli Stati membri dovranno "costruire" gli interventi di sviluppo rurale in base alle loro esigenze specifiche, pur rimanendo in linea con gli obiettivi del *Green Deal* ed il quadro giuridico della nuova PAC
- L'**assenza di criteri di ammissibilità precisi per il sostegno allo sviluppo rurale a livello dell'UE** significa che anche la concezione delle norme sugli aiuti di Stato in agricoltura deve cambiare

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (5)

Coerenza con le nuove regole PAC

- L'approccio basato sulla sussidiarietà non consente di prevedere, nelle norme sugli aiuti di Stato, l'intera gamma di possibilità e modalità che gli Stati membri possono ritenere necessario includere nei loro piani strategici della PAC
- Le norme riviste in materia di aiuti di Stato propongono pertanto una **"clausola generale di presunzione di compatibilità" per gli interventi di sviluppo rurale inclusi nei piani strategici**, i quali devono rispettare le regole sugli aiuti di Stato
- Tale presunzione di compatibilità è subordinata alla condizione che siano rispettati alcuni principi generali degli aiuti di Stato: non può essere concesso alcun finanziamento per il capitale circolante, tranne quando l'aiuto è fornito sotto forma di strumenti finanziari; il sostegno pubblico non può costituire un aiuto al funzionamento e non può essere concesso alle imprese in difficoltà
- Questa "clausola di compatibilità" garantirà il rispetto delle necessarie procedure di controllo degli aiuti di Stato, consentendo agli Stati membri di elaborare i loro piani strategici in base alle loro esigenze

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (6)

Abrogazione di norme obsolete o parzialmente obsolete

- Questa modifica riguarda entrambi gli strumenti giuridici
- È in gran parte legata alla coerenza con le regole della nuova PAC: le attuali condizioni specifiche di compatibilità ricalcano in gran parte la legislazione in vigore in materia di sviluppo rurale (Reg. (UE) n.1305/2013)
- Le norme in materia di aiuti di Stato devono adattarsi alle regole della nuova PAC
- Inoltre, nel corso del tempo, alcune condizioni sono diventate obsolete o parzialmente obsolete
- I testi rivisti includono aggiornamenti in questo senso

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (7)

Modifiche volte a contribuire agli obiettivi del *Green Deal* europeo

- Tali modifiche riguardano entrambi gli strumenti giuridici
- L'attuale disciplina sugli aiuti di Stato ha già il potenziale per contribuire alla transizione verso un'agricoltura sostenibile e rispettosa della biodiversità
- Pertanto, non è stata necessaria una profonda revisione delle norme esistenti
- La revisione mira a stabilire norme ancora più ambiziose, in grado di creare un quadro normativo sugli aiuti di Stato che contribuirà adeguatamente al conseguimento degli obiettivi del *Green Deal* europeo ("Farm to Fork", "Biodiversity Strategy 2030", "Forest Strategy 2030") e della Legge europea sul clima
- Inoltre, la valutazione ha dimostrato che alcune misure aventi il potenziale di contribuire agli obiettivi del *Green Deal*, sono state scarsamente implementate per ottenere un impatto significativo
- Si propone pertanto di adeguare alcune delle misure esistenti al fine di migliorare gli incentivi per gli agricoltori ed i silvicoltori ad impegnarsi in azioni che contribuiscano agli obiettivi del *Green Deal* europeo
- Particolare attenzione è rivolta alle questioni relative ai cambiamenti climatici

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (8)

Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER (Reg. (UE) n.702/2014)

- Alcune misure di aiuto non potevano essere incluse nell'ambito di applicazione dell'attuale ABER, al momento della sua adozione nel 2014, poiché la Commissione non disponeva di sufficiente esperienza nella gestione dei casi
- Oggi, invece, tali misure soddisfano i requisiti del regolamento di abilitazione ai fini della loro inclusione nel regolamento di esenzione
- Per quanto riguarda il **settore agricolo**, si propone di includere:

- gli aiuti per compensare gli agricoltori per i danni causati da animali protetti
- gli aiuti per compensare gli agricoltori per gli svantaggi legati alle zone Natura 2000

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (9)

Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER (Reg. (UE) n.702/2014)

- Per quanto riguarda il **settore forestale**, l'ABER contiene già oggi misure di aiuto cofinanziate
- Si propone di aggiungere alcune misure di aiuto da poter finanziare anche con fondi nazionali:

- afforestazione ed imboschimento
- sistemi agroforestali
- prevenzione e ripristino dei danni alle foreste
- investimenti volti a migliorare la resilienza ed il valore ambientale degli ecosistemi forestali
- svantaggi specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
- investimenti in infrastrutture connessi allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento del settore forestale
- investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali
- conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura ed avviamento di organizzazioni di produttori nel settore forestale

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (10)

Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER (Reg. (UE) n.702/2014)

- Per quanto riguarda le **zone rurali**, si propone di includere:

- gli aiuti per i servizi di base ed il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, cofinanziati dal FEASR

- gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano alle operazioni nell'ambito del LEADER o dei gruppi operativi PEI

- gli aiuti di importo limitato alle PMI che beneficiano di progetti nell'ambito del LEADER o dei gruppi operativi PEI

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (11)

Eliminazione dall'ambito di applicazione di alcune misure di aiuto già disciplinate da altre norme in materia di aiuti di Stato

- Questa modifica riguarda entrambi gli strumenti giuridici
- Si propone di eliminare dall'ambito di applicazione degli Orientamenti alcune misure di aiuto che sono già previste in altri strumenti in materia di aiuti di Stato, in particolare nel regolamento generale di esenzione per categoria e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale
- Questa modifica riguarda le misure di aiuto a favore delle zone rurali; mira a sopprimere condizioni parallele ma potenzialmente diverse per le stesse misure di aiuto
- La proposta individua misure per le quali non sono necessarie norme settoriali specifiche, in quanto altri strumenti di aiuto di Stato rispondono pienamente allo scopo: aiuti agli investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli ed alla produzione di cotone, aiuti agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non agricole, aiuti per il trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione ed aiuti per servizi di consulenza

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (12)

Modifiche di alcune condizioni generali che si applicano in tutte le basi giuridiche in materia di aiuti di Stato anche ad altri settori dell'economia

- Sono proposte le seguenti modifiche, generalmente applicabili a tutte le misure di aiuto di Stato, salvo diversa indicazione:

- Opzioni semplificate in materia di costi (modifica che riguarda gli **Orientamenti**)

Attualmente, l'ABER prevede la possibilità di utilizzare **opzioni semplificate in materia di costi** per gli aiuti cofinanziati

Si propone di includere disposizioni analoghe negli Orientamenti e di ampliare il campo di applicazione di tale opzione ad alcune misure di aiuto non cofinanziate dal FEASR

Le opzioni semplificate in materia di costi sono già state accettate ai sensi degli Orientamenti (per le misure cofinanziate), in analogia con l'ABER

Inoltre, gli attuali Orientamenti includono già la possibilità di utilizzare "ipotesi standard" per i costi a valere per determinati tipi di aiuti

I costi semplificati potrebbero pertanto applicarsi a diversi tipi di aiuti, comprese le misure di aiuto finanziate esclusivamente da fondi nazionali

Il rischio di sovra-compensazione è limitato, data la natura dell'aiuto: nei settori agricolo e forestale, gli aiuti sono per lo più concessi nell'ambito di grandi regimi, i beneficiari sono quasi esclusivamente PMI e gli importi degli aiuti concessi sono bassi

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (13)

Modifiche di alcune condizioni generali che si applicano in tutte le basi giuridiche in materia di aiuti di Stato anche ad altri settori dell'economia

- **Deroga al requisito di uno scenario controfattuale nel caso di aiuti a favore di piccoli comuni** (modifica che riguarda gli **Orientamenti**)

Secondo la definizione di PMI, i **comuni** sono considerati **grandi imprese**, indipendentemente dalle loro dimensioni effettive

Essi sono pertanto tenuti a presentare uno scenario controfattuale al momento della domanda di aiuto; ciò causa problemi in particolare ai piccoli comuni (ma non esclusivamente) per gli aiuti alle infrastrutture forestali locali

Si propone di esentare i piccoli comuni con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti dall'obbligo di presentare uno scenario controfattuale

Tenuto conto dei tipi di aiuti in questione (aiuti alle infrastrutture locali e forestali), si ritiene che tale modifica non comporti un rischio di distorsione della concorrenza

Non esistono deroghe analoghe nell'ambito di altri strumenti di aiuto di Stato

Si ritiene che tale deroga sia giustificata nel contesto attuale, dato il numero molto elevato di piccoli comuni per i quali gli aiuti per le infrastrutture locali e forestali sono fondamentali per mantenere vive le zone rurali

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (14)

Modifiche relative a misure di aiuto specifiche (settori agricolo e forestale)

- Aiuti agli investimenti agricoli
- Aiuti alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione delle epizoozie ed aiuti per ovviare ai danni causati dalle epizoozie
- Aiuti destinati a compensare i danni causati da specie esotiche invasive ed a prevenire, controllare ed eradicare le specie esotiche invasive
- ***Carbon farming***

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (15)

Aiuti agli investimenti agricoli

Queste modifiche riguardano entrambi gli strumenti giuridici

Le norme attuali prevedono un'intensità di aiuto differenziata, che va dal 30% al 75%

Per allineare le norme sugli aiuti di Stato alle norme sullo sviluppo rurale, si propone di introdurre **un livello generale di intensità dell'aiuto del 65% per gli aiuti a favore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli** (dati gli svantaggi strutturali ed i vincoli che devono affrontare, la maggiore intensità di aiuto fino all'85% è mantenuta per le regioni ultra-periferiche)

Secondo le attuali norme, gli aiuti agli investimenti possono soddisfare i nuovi requisiti imposti agli agricoltori dal diritto dell'UE entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori

Tali aiuti sembrano non essere conformi ai principi generali in materia di aiuti di Stato, in quanto potrebbero non avere un effetto di incentivazione; inoltre, potrebbero indirettamente incentivare l'attuazione tardiva di nuove norme

Ciò violerebbe il diritto dell'UE e sarebbe in contrasto con il conseguimento degli obiettivi del *Green Deal*

Si propone di eliminare tali aiuti dal campo di applicazione dei due strumenti

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (16)

Aiuti agli investimenti agricoli

In base alle norme vigenti, gli **aiuti per l'acquisto di terreni** sono limitati al 10% dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione, ad eccezione dell'acquisto di terreni per operazioni di conservazione ambientale (per cui è possibile un'intensità più elevata)

Le nuove norme propongono di estendere questa possibilità per le operazioni riguardanti la conservazione del suolo ricco di carbonio; deroga in linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo

Per gli **aiuti a favore del ripristino dei danni causati da avversità atmosferiche ed organismi nocivi per i vegetali**, se tali eventi possono essere collegati ai cambiamenti climatici, si propone di introdurre la condizione che i beneficiari includano nel ripristino, ove possibile, misure di adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di ridurre al minimo i danni e le perdite prodotti da eventi simili in futuro

Questa condizione mira a riflettere il legame tra il verificarsi ricorrente di tali eventi ed i cambiamenti climatici, e ad incentivare i settori agricolo e forestale ad attuare pratiche agricole adattate ai cambiamenti climatici

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (17)

Aiuti alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione delle epizoozie ed aiuti per ovviare ai danni causati dalle epizoozie

Questa modifica riguarda gli Orientamenti

Le attuali norme in materia di aiuti di Stato consentono agli aiuti di compensare i costi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle epizoozie nonché di risarcire i danni causati dalle epizoozie

Per essere ammissibile, l'epizoozia deve essere inclusa nell'elenco stabilito dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) oppure nell'elenco di cui all'allegato II del Reg. (UE) 2016/429

In base alle norme vigenti, gli aiuti non possono quindi essere concessi in relazione alle epizoozie emergenti

Tuttavia, la legislazione dell'UE nel settore della salute e della sicurezza alimentare prevede anche misure a favore delle epizoozie emergenti, alle stesse condizioni applicabili alle epizoozie elencate

Si propone di adeguare di conseguenza le norme in materia di aiuti di Stato e di ampliarne l'ambito di applicazione alle epizoozie emergenti

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (18)

Aiuti destinati a compensare i danni causati da specie esotiche invasive ed a prevenire, controllare ed eradicare le specie esotiche invasive

Questa modifica riguarda gli Orientamenti

Le attuali norme in materia di aiuti di Stato non riguardano la diffusione di specie esotiche invasive nell'UE importate per caso, queste specie esotiche causano spesso importanti squilibri e danneggiano la biodiversità dell'UE e possono mettere in pericolo le specie locali e regionali utilizzate per le attività agricole

Per poter beneficiare degli aiuti, queste specie invasive devono essere incluse nell'elenco adottato dalla Commissione a norma dell'art. 4 del Reg. (UE) n.1143/2014

Si propone di ampliare il campo di applicazione degli Orientamenti ai danni causati dalle specie invasive incluse in tale elenco, al fine di consentire la concessione di aiuti per prevenirne ed eradicare la diffusione, e per compensare i danni causati da tali specie esotiche invasive

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (19)

Carbon farming

Questa modifica riguarda gli **Orientamenti**

In base alle norme attuali, alcune pratiche di carbon farming possono già essere finanziate

Tali misure saranno mantenute: ad esempio, aiuti agli investimenti, aiuti per impegni agro-climatico-ambientali, aiuti per i servizi forestali-ambientali e climatici, e conservazione delle foreste, impegni in materia di benessere degli animali, aiuti per gli svantaggi connessi a Natura 2000 ed alla direttiva quadro sulle acque, aiuti per l'agricoltura biologica, ecc.

Le nuove norme proposte prevedono la possibilità di finanziare (in linea con il regolamento sui piani strategici della PAC) i "regimi collettivi ed i sistemi di pagamento basati sui risultati", tra cui le pratiche di carbon farming

Tale riferimento specifico al carbon farming è conforme alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici ed alla Legge europea sul clima

Per aumentare l'attuale scarsa diffusione dei servizi forestali-ambientali e climatici, si propone di introdurre la possibilità di un pagamento fino al 120% dei costi ammissibili per i servizi connessi alla biodiversità, al clima, all'acqua od al suolo, e per i regimi collettivi e basati sui risultati, come le pratiche di carbon farming in silvicoltura

Grazie per l'attenzione!

Contatti:
www.euroconsulting.be
tinelli@euroconsulting.be / ciarliero@euroconsulting.be